

Regolamento della procedura di valutazione dei contributi proposti per la pubblicazione su «Percorsi costituzionali»

1. La Rivista pubblica articoli scientifici di contenuto costituzionalistico e di diritto comparato.
2. Gli articoli devono essere inediti e non destinati ad altra sede di pubblicazione. Le lingue utilizzate per la pubblicazione sono italiano, inglese, francese e spagnolo,
3. Gli articoli devono essere corredati da una sintesi del testo in italiano e in inglese.
4. Il direttore può eccezionalmente decidere della pubblicazione in deroga ai punti 2. e 3., per specifiche ragioni.
5. Il direttore e il con-direttore effettuano una prima istruttoria e decide se il contributo sia meritevole di essere pubblicato sulla rivista.
6. Il direttore e il con-direttore coadiuvati dal comitato di redazione sottopongono successivamente a valutazione esterna gli articoli scientifici che ha accettato, e, una volta espletata la procedura, decide definitivamente sulla pubblicazione.
7. Su indicazione del direttore il comitato di redazione invia gli articoli che sottopone a valutazione esterna ad almeno due referenti, esterni, scelti tra i professori ordinari e associati, anche a riposo, della stessa materia o di materie affini, esperti dei temi trattati dallo scritto. Possono essere interpellati anche abilitati alla prima e seconda fascia, seppure ancora non chiamati, durante il periodo di validità della loro abilitazione.
8. La valutazione avviene secondo il metodo del c.d. doppio cieco: gli autori non avranno conoscenza dell'identità dei valutatori e i valutatori non avranno conoscenza degli autori.
9. Il direttore, il comitato di redazione e i valutatori sono tenuti al riserbo sulla procedura di valutazione.
10. I valutatori possono subordinare l'approvazione del lavoro a miglioramenti e integrazioni del testo.
11. Su indicazione del direttore il comitato di segreteria comunica le indicazioni dei valutatori all'autore, e decide sull'adeguatezza delle modifiche da questi apportate, nel caso in cui i valutatori non richiedano espressamente di riesaminare il lavoro.
12. Il direttore ha un potere di veto sulla pubblicazione dei contributi approvati dal Comitato di direzione e dai referee.
13. Il comitato di segreteria cura per tre anni la conservazione degli scritti ricevuti e delle valutazioni esterne.